

Giurisprudenza

VIGILANZA ALUNNI RESPONSABILITA' DEGLI INSEGNANTI RESPONSABILITA' DEI GENITORI Anche i genitori possono essere corresponsabili dei danni cagionati dai propri figli.

Sentenze Corte di Cassazione

Art. 2048 c.c. – Responsabilità dei genitori, dei tutori, dei precettori e dei maestri d'arte.

"Il padre e la madre, o il tutore, sono responsabili del danno cagionato dal fatto illecito dei figli minori non emancipati o delle persone soggette alla tutela, che abitano con essi.

I precettori e coloro che insegnano un mestiere o un'arte sono responsabili del danno cagionato dal fatto illecito dei loro allievi e apprendisti nel tempo in cui sono sotto la loro vigilanza.

Le persone indicate dai commi precedenti sono liberate dalla responsabilità soltanto se provano di non aver potuto impedire il fatto".

Responsabilità dei genitori e degli insegnanti. La prova liberatoria.

Le responsabilità del genitore (ex art. 2048, comma 1, c.c.) E quella del precettore (ex art. 2048, comma 2, c.c.) - per il fatto commesso da un minore capace di intendere e volere mentre è affidato a persona idonea a vigilarlo e controllarlo - non sono tra loro alternative, giacché l'affidamento del minore alla custodia di terzi solleva il genitore dalla presunzione di colpa in vigilando (dal momento che dell'adeguatezza della vigilanza esercitata sul minore risponde il precettore cui lo stesso è affidato) ma non anche da quella di colpa in educando, rimanendo comunque i genitori tenuti a dimostrare, per liberarsi da responsabilità per il fatto compiuto dal minore in un momento in cui lo stesso si trovava soggetto alla vigilanza di terzi, di avere impartito al minore stesso un'educazione adeguata a prevenirne comportamenti illeciti.

(Cass. 21 settembre 2000 n.12501).



La responsabilità (diretta) dei genitori, ai sensi dell'art. 2048 c.c., per il fatto illecito dei figli minori imputabili può concorrere con quella dei precettori, essendo esse rispettivamente fondate sulla colpa in educando e su quella in vigilando. La presenza di questi astratti titoli di responsabilità, fra loro concorrenti, non impedisce che - trattandosi di illecito commesso da minore nell'esercizio della sua attività di apprendista - possa essere accertata la responsabilità esclusiva, ex art. 2049 c.c., del datore di lavoro. Tale responsabilità, essendo fondata sul presupposto dell'esistenza di un rapporto di subordinazione fra l'autore dell'illecito ed il proprio datore di lavoro, e sul collegamento dell'illecito stesso con le mansioni svolte dal dipendente, prescinde del tutto dalla colpa in eligendo o in vigilando del datore di lavoro, è quindi insensibile all'eventuale dimostrazione dell'assenza di colpa dello stesso, e può ricorrere anche in caso di dolo del commesso.

(Cass. 10 maggio 2000 n. 5957).

Se un minore, capace di intendere e volere, commette un fatto illecito mentre è affidato a persona idonea a vigilarlo e controllarlo, la responsabilità risarcitoria del genitore non viene meno perché persiste la presunzione di colpa in educando, che costituisce l'altro fondamento dell'art. 2048 c.c.

(Cass. 25 marzo 1997 n. 2606).

L'amministrazione scolastica è direttamente responsabile, in virtù del rapporto del collegamento organico con essa del personale dipendente, del danno che sia cagionato a minore nel tempo in cui è sottoposto alla vigilanza di detto personale. L'onere probatorio del danneggiato, in tale ipotesi, si esaurisce nella dimostrazione che il fatto si è verificato nel tempo in cui il minore è affidato alla scuola, essendo ciò sufficiente a rendere operante la presunzione di colpa per inosservanza dell'obbligo di sorveglianza, mentre spetta all'amministrazione scolastica la prova liberatoria che è stata esercitata la sorveglianza sugli allievi con una diligenza idonea ad impedire il fatto. Ne consegue che, nel relativo giudizio per il risarcimento del danno, sussiste la legittimazione passiva del Ministero della Pubblica Istruzione, che si surroga al personale predetto per gli illeciti dallo stesso compiuti (con facoltà per lo Stato di rivalersi su detto personale, ove il difetto di vigilanza sia ascrivibile a dolo o colpa grave). Né alcuna rilevanza assume in contrario il fatto che l'infortunio si sia (come nella specie) verificato all'interno di un istituto tecnico commerciale, dotato, come tale, di personalità giuridica e di autonomia nel suo funzionamento, ai sensi dell'art. 3 della legge 15 giugno 1931, n. 889, ove il danno sia ascrivibile al comportamento del personale docente, in quanto verificatosi durante le ore di lezione (anche se il minore sia stato temporaneamente affidato a personale ausiliario, dipendente, nel caso di istituto tecnico commerciale, dalla Provincia, e, pertanto, non organicamente collegato allo Stato). Infatti, il personale docente degli istituti statali di istruzione superiore che costituiscono organi dello Stato muniti di personalità giuridica ed inseriti nell'organizzazione statale si trova in rapporto organico con l'amministrazione della pubblica istruzione e non con i singoli istituti, dotati di mera autonomia amministrativa.

(Cass. 7 novembre 2000 n. 14448).

L'insegnante della scuola pubblica è privo di legittimazione passiva nel giudizio avente ad oggetto il risarcimento dei danni subiti da un allievo ed imputati a culpa in vigilando dell'insegnante stesso, unico legittimato essendo il Ministero della pubblica istruzione, ai sensi dell'art. 61 legge 11 luglio 1980 n. 312.

(Cass. 16 luglio 1999 n. 7517).

Nel giudizio di risarcimento del danno, causato a terzi per culpa in vigilando dal personale docente dell'amministrazione della pubblica istruzione, legittimato passivo non è il docente, ma unicamente l'amministrazione, ai sensi dell'art. 61 legge 11 luglio 1980 n. 312. L'amministrazione, adempiuta l'obbligazione risarcitoria, avrà poi azione di regresso nei confronti del docente.

(Cass. 7 ottobre 1997 n. 9742).

La prova liberatoria richiesta ai genitori dall'art. 2048 c.c. di non aver potuto impedire il fatto illecito commesso dal figlio minore capace di intendere e di volere si concreta, normalmente, nella dimostrazione, oltre che di aver impartito al minore un'educazione consona alle proprie condizioni sociali e familiari, anche di aver esercitato sullo stesso una vigilanza adeguata all'età e finalizzata a correggere comportamenti non corretti e, quindi, meritevoli di un'ulteriore o diversa opera educativa. A tal fine non occorre che i genitori provino la propria costante ed ininterrotta presenza fisica accanto al figlio - ricadendosi, altrimenti, nell'obbligo di sorveglianza che l'art. 2047 c.c. impone ai genitori di minore incapace - quando per l'educazione impartita, per l'età del figlio e per l'ambiente in cui egli viene lasciato libero di muoversi, risultino correttamente impostati i rapporti del minore con l'ambiente extrafamiliare, facendo ragionevolmente presumere che tali rapporti non possano costituire fonte di pericoli per sé e per i terzi. (Nella specie, alla stregua dei principi di cui alla massima, la S.C. ha escluso la responsabilità dei genitori di un minore che, alla guida di un motociclo, aveva investito un uomo provocandogli gravi danni alla persona, per avere essi fornito la prova di aver fatto tutto il possibile per educare adeguatamente il figlio e prepararlo alla necessaria autonomia, in particolare, per ciò che rilevava nella fattispecie, avviandolo al lavoro e facendogli conseguire la patente "A").

(Cass. 28 marzo 2001 n. 4481).

L'inadeguatezza dell'educazione impartita e della vigilanza esercitata su un minore, fondamento della responsabilità dei genitori per il fatto illecito dal suddetto commesso, può esser ritenuta, in mancanza di prova contraria, dalle modalità dello stesso fatto illecito, che ben possono rivelare il grado di maturità e di educazione del minore, conseguenti al mancato adempimento dei doveri incombenti sui genitori, ai sensi dell'art. 147 c.c.

(Cass. 7 agosto 2000 n. 10357).

L'art. 2048 c.c. pone una presunzione di responsabilità a carico dell'insegnante per il fatto illecito dell'allievo, collegata all'obbligo di sorveglianza scaturente dall'affidamento e temporalmente dimensionata alla durata di esso. La prova liberatoria non si esaurisce nella dimostrazione di non aver potuto impedire il fatto, ma si estende alla dimostrazione di aver adottato in via preventiva, le misure organizzative idonee ad evitarlo. (Nel caso di specie la S.C. ha rigettato il ricorso avverso la sentenza di merito che aveva ritenuto sussistente la responsabilità dell'insegnante avuto riguardo alla circostanza dell'allontanamento ingiustificato della stessa dall'aula).

(Cass. 3 febbraio 1999 n. 916).

In tema di responsabilità civile ex art.2048 c.c., il dovere di vigilanza dell'insegnante va commisurato all'età ed al grado di maturazione raggiunto dagli allievi in relazione alle circostanze del caso concreto.

(Cass. 10 dicembre 1998 n. 12424).

L'inefficacia dell'educazione impartita dai genitori ai fini dell'affermazione della loro responsabilità per il risarcimento del danno provocato dal loro figlio, è desumibile anche dalla condotta di questi, in violazione di leggi e regolamenti. (Nella specie il minore si era allontanato dalla scuola durante l'orario didattico alla guida di un motorino altrui senza avere il patentino, con a bordo una compagna di scuola, di cui aveva provocato la morte in uno scontro contro un'auto).

(Cass. 28 novembre 1998 n. 11984).

Il fatto che il minore abbia subito un danno nel periodo di tempo in cui era stato affidato all'insegnante, pone a carico di quest'ultimo una presunzione di omesso rispetto dell'obbligo di vigilanza, imposto dall'art.2048 c.c. Nel giudizio di risarcimento il danneggiato non ha pertanto l'onere di provare la causa del danno, mentre è onere dell'insegnante - o dell'amministrazione dalla quale questi dipenda - per andare esente da responsabilità, provare di avere adempiuto l'obbligo di sorveglianza con una diligenza idonea ad impedire il fatto.

(Cass. 26 giugno 1998 n. 6331).

La norma di cui all'art. 2048 C.C. configura una ipotesi di responsabilità diretta dei genitori per il fatto illecito commesso dai figli minori (e non già indiretta, od oggettiva, per fatto altrui), poiché, ai fini della sua concreta applicazione, non è sufficiente la semplice commissione del detto illecito, ma altresì necessaria una condotta (commissiva o, di regola, soltanto omissiva), direttamente ascrivibile ai medesimi, che si caratterizzi per la violazione dei precetti di cui all'art.147 c.c., e rispetto alla quale, in seno alla struttura dualistica dell'illecito, lo stesso fatto del minore, nella sua globalità, rappresenta il correlato evento giuridicamente rilevante. Di tale responsabilità, configurabile soltanto a titolo di colpa (poiché, in caso di condotta dolosa, le conseguenze, penali e civili, risulterebbero diversamente disciplinate, ex artt. 111 e 185 c.p.), può legittimamente predicarsi la sussistenza, diversamente da quanto previsto, in via generale, dall'art. 2043, solo in presenza di una forma di colpa cd. specifica, non essendo, all'uopo, sufficiente una colpa soltanto generica, attesa anche la previsione di una praesumptio iuris tantum della sua esistenza, così che il genitore potrà dirsi liberato soltanto attraverso la positiva dimostrazione di una rigorosa osservanza dei precetti di cui al menzionato art. 147.

(Cass. 9 ottobre 1997 n. 9815).

Ai fini della responsabilità del genitore per il fatto illecito del minore a norma dell'art. 2048 c.c., la circostanza che il figlio abbia frequentato la scuola e sia avviato ad un mestiere, se può valere ad escludere la presunzione di culpa in vigilando non è idonea a fornire la prova liberatoria della presunzione di culpa in educando, all'uopo occorrendo che sia stata impartita al figlio un'educazione normalmente sufficiente ad impostare una corretta vita di relazione in rapporto al suo ambiente, alle sue abitudini, alla sua personalità.

(Cass. 11 agosto 1997 n.7459)

La norma di cui all'art. 2048 c.c. contempla una ipotesi di responsabilità non indiretta, bensì diretta dei genitori per il fatto illecito dei figli minori imputabili, nonché presunta, sia pure iuris tantum (in deroga alla generale previsione di cui all'art. 2043 c.c.), fino a quando non sia stata offerta la positiva dimostrazione, da parte dei medesimi, dei precetti posti dall'art. 147 C.C. La relativa valutazione è rimessa al giudice di merito e, come tale, deve considerarsi insindacabile se sorretta da adeguata e corretta motivazione.

(Cass. 3 luglio 1997 n. 4945).

La prova liberatoria richiesta ai genitori dall'art. 2048 c.c. di non aver potuto impedire il fatto illecito commesso dal figlio minore, capace di intendere e volere, si concreta, normalmente, nella dimostrazione, oltre di avere impartito al minore un'educazione consona alle proprie condizioni sociali e familiari, anche di avere esercitato sul medesimo una vigilanza adeguata all'età. A tal fine non occorre che il genitore provi la sua costante ed ininterrotta presenza fisica accanto al figlio quando, per l'educazione impartita, per l'età del figlio e per l'ambiente in cui egli viene lasciato libero di muoversi, risultino correttamente impostati i rapporti del minore con l'ambiente extrafamiliare, facendo ragionevolmente presumere che tali rapporti non possano mai costituire fonte di pericoli per sé e per i terzi.

(Cass. 9 aprile 1997 n. 3088).

In tema di responsabilità civile degli insegnanti per i danni cagionati da fatti illeciti di loro allievi, il dovere di vigilanza imposto ai docenti dall'art. 2048, comma 2, c.c. non ha carattere assoluto, bensì relativo, occorrendo correlarne il contenuto e l'esercizio in modo inversamente proporzionale all'età e al normale grado di maturazione degli alunni, di modo che, con l'avvicinamento di costoro all'età del pieno discernimento, l'espletamento di tale dovere non richiede la continua presenza degli insegnanti, purché non manchino le più elementari misure organizzative dirette a mantenere la disciplina tra gli allievi. (Nella specie in base al principio così formulato la C.S. ha confermato la decisione del merito che aveva respinto la richiesta di risarcimento di un allievo quindicenne di un istituto tecnico che, nel corso dell'intervallo ed in assenza di sorveglianza da parte degli insegnanti, aveva riportato lesioni personali dalla rottura di una vetrata causata da altri coetanei).

(Cass. 23 giugno 1993 n. 6937).

La responsabilità del genitore per fatto illecito del minore a norma dell'art. 2048 c.c. non è esclusa dall'impedimento del genitore stesso (lontananza o altro) all'esercizio della potestà, traducendosi la relativa prova liberatoria di cui all'ultimo comma dell'art. 2048 c.c. nella dimostrazione non del mero fatto materiale della lontananza, bensì di avere in adempimento dell'obbligo imposto ad entrambi i coniugi dall'art. 147 c.c. - ed indipendentemente, pertanto dall'esercizio della potestà - impartito al minore un'educazione e istruzione consona alle proprie condizioni familiari e sociali, vigilando altresì sulla sua condotta in misura adeguata all'ambiente, alle abitudini ed al carattere del soggetto e, quindi, a prevenire un suo comportamento illecito, nonché, in particolare, a correggere quei difetti come l'imprudenza e la leggerezza che il fatto del minore ha rivelato.

(Cass. 18 dicembre 1992 n. 13424).

L'art. 2048 c.c. pone una presunzione di responsabilità a carico dei precettori in caso di danno cagionato da fatto illecito dei loro allievi, che può essere superata soltanto con la dimostrazione di aver esercitato la sorveglianza sugli stessi con una diligenza diretta ad impedire il fatto, cioè quel grado di sorveglianza correlato alla prevedibilità di quanto può accadere, con la conseguenza che, ove manchino anche le più elementari misure organizzative per mantenere la disciplina tra gli allievi, non si può invocare quella imprevedibilità del fatto che, invece, esonera da responsabilità soltanto nelle ipotesi in cui non sia possibile evitare l'evento nonostante la sussistenza di un comportamento di vigilanza adeguato alle circostanze.

(Cass. 22 gennaio 1990 n. 318).

AVVOCATURA DELLO STATO DI BOLOGNA

Vigilanza alunni all'uscita dall'istituto scolastico - Parere.

NOTA DEL 4 DICEMBRE 2000, N. 21200

Giungono a questa Avvocatura da parte di istituzioni scolastiche, generalmente Direzioni Didattiche, quesiti in ordine ai confini giuridici dell'obbligo di vigilanza sugli alunni in occasione dell'uscita degli stessi al termine delle attività scolastiche.

La frequenza di tali richieste induce questo Organo Legale a coinvolgere gli Uffici scolastici provinciali, affinché valutino l'opportunità di diffondere le osservazioni che seguono quanto meno presso le istituzioni scolastiche che si occupano dell'istruzione elementare.

In ordine alla questione si osserva quanto segue.

Alla migliore comprensione della risposta, gioveranno alcune osservazioni preliminari.

La responsabilità civile extracontrattuale dell'Amministrazione Scolastica per fatti imputabili ai propri dipendenti attiene da un lato all'omissione rispetto all'obbligo di vigilanza sugli alunni minori (ex art. 2047-2048 c.c.) e dall'altro lato all'omissione rispetto agli obblighi organizzativi e di controllo e di custodia (ex art. 2043 e 2051 c.c.).

Nell'uno e nell'altro caso la sussistenza della responsabilità civile dell'Amministrazione consegue ex art. 28 Cost. alla responsabilità civile dei propri dipendenti tenuti agli obblighi predetti, in relazione ai propri specifici doveri d'ufficio.

In particolare l'obbligo di vigilanza sui minori fa capo in generale al personale docente e, nei limiti determinati dagli artt. 36, co 2, lett. d CCNL 1999 al personale ATA, gli obblighi organizzativi di controllo e di custodia fanno capo al dirigente scolastico.

Si osserva, in particolare, fra gli obblighi di servizio imposti al personale docente vi è quello di vigilare sugli allievi.

La violazione del predetto obbligo è in astratto considerata tanto dall'art. 2047 c. c. quanto dal successivo art. 2048 c.c.

Dispone l'art. 2047 c.c. che "in caso di danno cagionato da persona incapace di intendere e di volere, il risarcimento è dovuto da chi è tenuto alla sorveglianza dell'incapace, salvo che provi di non aver potuto impedire il fatto".

Dispone l'art. 2048 c.c. che "i precettori e coloro che insegnano un mestiere o un'arte sono responsabili del danno cagionato dal fatto illecito dei loro allievi e apprendisti nel tempo in cui sono sotto la loro vigilanza (...). Le persone indicate dai commi precedenti sono liberate dalla responsabilità soltanto se provano di non aver potuto impedire il fatto".

Le due norme, che si distinguono a seconda che autore del fatto sia un soggetto privo di capacità di intendere e di volere oppure sia capace, stabiliscono entrambe una presunzione di responsabilità iuris tantum (è cioè ammessa la prova liberatoria) a carico di precettori e insegnanti.

La responsabilità sussiste tanto nella ipotesi di atti dannosi compiuti dagli alunni nei confronti di terzi quanto nella ipotesi di danni che gli alunni possano procurare a se stessi con la loro condotta.

La responsabilità viene meno allorché si provi che l'insegnante non ha potuto impedire il fatto e, quindi, si dimostri che lo stesso ha esercitato la vigilanza sugli alunni nella misura dovuta e che nonostante l'adempimento di tale dovere il fatto dannoso, per la sua repentinità ed imprevedibilità, gli abbia impedito un tempestivo ed efficace intervento (tra le tante Cass. Sez. III, 3 giugno 1993, n. 4945).

Al fine accertare la prevedibilità del fatto, che è condizione della prevenibilità dello stesso, si fa riferimento anche alla sua ripetitività o ricorrenza statistica, non astrattamente intesa, ma correlata al particolare ambiente di cui si tratta, sulla base della ragionevole prospettazione secondo cui certi eventi, già verificatisi in date condizioni, possono ripetersi al riprodursi di queste.

Si ritiene, poi, che il dovere di vigilanza abbia carattere relativo e non assoluto.

Si ritiene, cioè che si debba correlare contenuto e modalità di esercizio del dovere in modo inversamente proporzionale all'età ed al normale grado di maturazione degli allievi, di modo che con l'avvicinamento di costoro all'età del pieno discernimento, il suo espletamento non richiede la continua presenza degli insegnanti, purché non manchino le più elementari misure organizzative dirette a mantenere la disciplina tra gli allievi.

Con riferimento alla durata dell'obbligo di vigilanza, si ritiene che la responsabilità per le lesioni subite dagli alunni all'interno dell'edificio scolastico, ricorra anche nel caso in cui il fatto sia avvenuto al di fuori dell'orario delle lezioni, ove ne sia consentito l'anticipato ingresso nella scuola o la successiva sosta, sussistendo l'obbligo delle autorità scolastiche di vigilare sul comportamento degli scolari per tutto il tempo in cui costoro vengono a trovarsi legittimamente nell'ambito della scuola fino al loro effettivo licenziamento.

Al capo d'istituto ora dirigente scolastico competono compiti di natura amministrativa: fra i suoi obblighi di servizio non si annovera l'obbligo di vigilanza sugli alunni (art. 25 bis D.Lgs. 29/93).

Si è costantemente ritenuto, infatti, che in tema di responsabilità del precettore per i danni subiti dall'allievo nel tempo in cui è a lui affidato, il capo di istituto, per la sua attività meramente organizzativa di amministrazione e di controllo sulla attività degli operatori scolastici deve considerarsi non unprecettore, bensì un organo Interno alla amministrazione scolastica. (Cass., Sez. III, 10 giugno 1994, n. 5663; Cass. sez. III, 26 aprile 1996 n. 3888; Corte Conti, sez I, 15 settembre 1990, r. 174).

I compiti di organizzazione e controllo spettanti al capo di istituto portano tuttavia a configurare altre possibili ipotesi di responsabilità; egli è, infatti, tenuto a garantire la sicurezza della scuola, al fine di evitare possibili fonti di rischio, adottando al riguardo i provvedimenti appropriati (tale obbligo deve essere inteso come "obbligo di mezzi" e non di risultato, nel senso che al dirigente scolastico si chiede di adottare i provvedimenti rientranti nella propria competenza o, se del caso, di sollecitare l'intervento di altri organi dotati della competenza necessaria).

Si deve notare che la responsabilità del dirigente scolastico risulta ascrivibile, alternativamente, all'art. 2043 c.c. (per esempio, a fronte di danni causalmente ricollegabili a deficienze organizzative imputabili allo stesso (può essere il caso, per esempio, di una insufficiente o inadeguata regolamentazione dell'avvicendamento dei docenti nelle classi, al fine di assicurare la continuità nella vigilanza delle stesse), ovvero all'art. 2051 c.c. (per i danni cagionati dalle cose di cui egli abbia la custodia).

Se tale è ripartizione degli obblighi "interna" al personale scolastico, la violazione degli uni o degli altri, o di entrambi, comporta la responsabilità dell'Istituzione scolastica, giusta il rapporto, di immedesimazione organica che lega l'amministrazione ai propri dipendenti.

Applicando i principi ora richiamati, la giurisprudenza ha ritenuto che l'affidamento di un minore, effettuato dai genitori ad un istituto scolastico, comporta per questo e per chi agisce su suo incarico, il dovere di vigilare il minore, controllando, con la dovuta diligenza e con l'attenzione richiesta dall'età e dallo sviluppo psicofisico, che questi non venga a trovarsi in situazioni di pericolo con conseguente possibilità di pregiudizio per la sua incolumità; tale vigilanza deve essere esercitata dal momento iniziale dell'affidamento sino a quando ad essa si sostituisca quella effettiva o potenziale dei genitori, senza che possano costituire esimenti della responsabilità dell'istituto le eventuali disposizioni date dai genitori (come ad esempio, quella di lasciare il minore senza sorveglianza in un determinato luogo) potenzialmente pregiudizievoli per il minore, derivandone, ove attuate, una situazione di possibile pericolo per l'incolumità dello stesso (così, testualmente Cass. Sez III, 19 febbraio 1994, n. 1623; Cass. 5 settembre 1986. n. 5424 e più di recente e Cass., III, 30 dicembre 1997, n. 13125)

Discende dai richiamati principi la inopportunità di adottare disposizioni interne all'istituto scolastico dirette a richiedere ai genitori degli alunni la "autorizzazione" al rientro a casa di questi ultimi non accompagnati da soggetto maggiorenne (nel gergo in uso, tali autorizzazioni vengono definite "liberatorie", concretizzandosi in formule di esonero da responsabilità della Amministrazione scolastica per gli eventuali danni conseguenti alla descritta situazione).

Simili autorizzazioni, infatti, lungi dal costituire causa esimente la responsabilità dell'Amministrazione scolastica per le lesioni eventualmente subite dall'alunno dopo l'uscita da scuola, possono costituire avallo e prova della consapevolezza da parte dell'istituto e dei suoi organi di detta modalità di "uscita" da scuola degli allievi, con la conseguenza di risolversi sul piano probatorio di un eventuale giudizio risarcitorio in una ammissione implicita della omissione di vigilanza sugli stessi.

Relativamente al soggetto cui riaffidare gli alunni all'uscita da scuola, si è già accennato a come esso debba essere maggiorenne.

E' noto, infatti, che solo con la maggiore età si acquista la generale capacità di agire (art. 2 , primo comma, c.c.), intesa quale attitudine alla cura dei propri interessi, la capacità di agire comporta l'idoneità del soggetto a provocare la costituzione di effetti giuridici, ad incidere su di essi, a mettere in moto meccanismi per mezzo dei quali la legge garantisce la loro tutela (Venchiarutti, voce "*Incapaci*" in *Digesto civ.* Utet, Torino, 1993).

E' ben vero che alcune disposizioni prevedono come rilevante un'età diversa per il compimento di atti determinati (ad esempio, la L. n. 653 del 1942 che fissa a quattordici anni l'età minima per la prestazione di lavoro; l'art. 108 della L. 633 del 1941, che fissa a sedici anni la capacità di compiere atti di disposizione del diritto d'autore relativamente alle opere create; l'art. 250 c.c. che fissa a sedici anni l'età per il riconoscimento di un figlio naturale; ecc.).

Tuttavia, le norme che prevedono l'anticipazione della capacità di agire con riguardo a singoli atti sono da considerare speciali e quindi di stretta interpretazione (Falzea, voce "*Capacità (teoria generale)*", in Enc. Dir. , vol. VI, Milano, 1960, 27; Santoro-Passarelli, "*Dottrine generali del diritto civile*", Napoli. 1953, 113; Rescigno, "*Capacità giuridica*", in Nov. Dig. It., II, Torino, 1958, 864). Ne consegue che esse non possono trovare applicazione ai di fuori dei casi, e quindi degli atti, in esse considerati (art. 14 disp. prel. C.c.).

E' solo con la maggiore età, pertanto, che si acquista la capacità di compiere tutti gli atti per i quali non sia stabilita un' età diversa, essendo così irrilevante l'accertamento in concreto della naturale capacità di intendere e di volere in capo al minore.

Le regole sulla capacità di agire sono dettate nell'interesse dei terzi, ma soprattutto nell'interesse del minore, cosicché la capacità di agire è requisito indispensabile dell'attività giuridica allorquando gli atti posti in essere dall'incapace siano potenzialmente destinati a sfociare in effetti giuridici sfavorevoli alla persona che li compie.

Da tali principi emerge che il soggetto che non abbia raggiunto la maggiore età, così come è oggetto - proprio a cagione della propria incapacità di agire - dell'obbligo di vigilanza imposto ai propri genitori ed ai precettori nel tempo in cui è affidato agli uni o agli altri, così non possa essere giuridicamente ritenuto avere la capacità necessaria ad assumere su di sé l'obbligo di vigilanza - e la conseguente responsabilità - su altro soggetto minorenni.

Ne consegue ulteriormente che l'istituzione scolastica che trasferisse la vigilanza sui minori dai propri docenti a soggetto minorenni, quand'anche questo corrispondesse a precise disposizioni date dai genitori, verrebbe meno al proprio obbligo di evitare situazioni potenzialmente pregiudizievoli per il minore, alla luce dell'orientamento giurisprudenziale sopra richiamato.

A differente soluzione sotto il profilo giuridico non possono spingere né la pretesa dei genitori a non subire interferenze in quella che spesso viene presentata come scelta educativa, non essendo tale pretesa giuridicamente tutelabile allorché il minore si trovi affidato ad altro soggetto, stante l'indisponibilità del diritto all'incolumità e integrità fisica dello stesso, né difficoltà operative conseguenti all'applicazione dei richiamati principi. Ciò, pur essendo ben evidente come in certi contesti territoriali (piccoli centri urbani o di campagna) e sociali (contesti familiari con genitori entrambi "lavoratori" per periodi di tempo giornalieri superiori a quelli coincidenti con l'attività scolastica) il fenomeno del rientro a casa "da soli" degli alunni sia tanto diffuso quanto ineliminabile.

L'istituto scolastico si trova così di fronte alla necessità di contemperare le esigenze delle famiglie con l'obbligo di rispettare il dovere di vigilanza sugli alunni (al fine precipuo di tutelare l'integrità fisica degli alunni ed a quello concorrente di non esporre l'amministrazione scolastica al rischio di responsabilità risarcitoria).

Al riguardo, sul piano giuridico, può ritenersi scriminante e congruo (e, quindi, difendibile anche sull'eventuale terreno giudiziario) un atteggiamento degli organi dell'istituto scolastico che, seppure non idoneo a risolvere il problema in via definitiva, passi attraverso:

a) la formale esplicitazione (attraverso, ad esempio, circolari alle famiglie) della non accettazione da parte della scuola di autorizzazioni all'uscita degli alunni non accompagnati;

b) la richiesta ai genitori della formale e nominativa indicazione di soggetti (maggiorenni) cui "delegare" l'attività di "ritiro" degli alunni da scuola (comprendendo ovviamente anche i genitori di compagni di classe);

c) il coinvolgimento della amministrazione locale ove possibile, al fine della più idonea organizzazione del servizio di trasporto scolastico;

D) la previsione e gestione di attività didattiche o ricreative complementari od integrative, che possono essere offerte anche al fine che ne occupa, oppure di servizi di semplice e più limitata post-accoglienza degli alunni.

L'AVVOCATO DISTRETTUALE

Antonio Mancini

